



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 20S/2019

C.S.A. 3/2019

La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini

Presidente

Avv. Carlo Celani

Componente

Avv. Sergio Smedile

Componente estensore

ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel reclamo proposto dalla Signora Paola Gerosa, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia Avv. Federico Sinicato.

A seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Edoardo Eller Vainicher, Direttore del Golf Borgo Camuzzago, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti della Signora Paola Gerosa.

Nel citato rapporto informativo si contestava alla Signora Paola Gerosa che, in occasione della gara FantasygolfTour Spring Edition disputatasi in data 22.5.2019 presso il Golf Borgo di Camuzzago,

avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati.

In applicazione dell'art. 17 lett. a del Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo comunicava la sanzione della squalifica temporanea di 14 mesi, dando atto che la indagata non era comparsa all'udienza di trattazione, nè aveva fatto pervenire alcuno scritto difensivo.

Avverso la detta decisione ha proposto reclamo la Signora Paola Gerosa, con il patrocinio dell'Avv. Emanuele Principi, sostenendo di non avere ricevuto alcuna comunicazione dell'apertura del procedimento.

Affermava inoltre la reclamante di essere venuta a conoscenza della sanzione comminata a suo carico, solo in occasione della iscrizione ad una gara il giorno 15 giugno 2019 mentre, successivamente, reperiva in rete il testo della decisione.

In via principale la stessa ha chiesto dichiararsi la nullità del procedimento per mancata instaurazione formale del contraddittorio. In subordine ha comunque contestato l'entità della sanzione ritenuta eccessiva per le ragioni esposte nel reclamo.

All'udienza del giorno 9 luglio, davanti a questa Corte, sono comparsi la signora Gerosa, assistita dall'Avv. Emanuele Principi e la Procura Generale nella persona dell'Avv. Paolo Berruti.

La reclamante ha confermato quanto riportato negli scritti, ed in particolare di non avere ricevuto comunicazione alcuna dell'avvio di apertura del procedimento, né direttamente né tramite il proprio



Circolo di appartenenza, mentre il suo difensore ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

L'Avv. Berruti ha concluso per la nullità del procedimento e, in subordine, ove ne ricorressero i presupposti, per la riduzione della sanzione ritenendo colposo e non doloso il comportamento della giocatrice.

La Corte si è riservata la decisione.

Motivi della decisione

La Corte, dopo avere accertato che le comunicazioni di apertura del giudizio erano state effettuate all'indagata e al suo Circolo di appartenenza - G.C. Castello di Tolcinasco - a mezzo e-mail anziché a mezzo PEC e che quindi sussisteva la possibilità che le comunicazioni non fossero regolarmente pervenute, decideva, sempre tramite l'Ufficio di Segreteria, di accertare che il predetto Circolo avesse messo regolarmente al corrente costei dell'apertura del procedimento disciplinare, ricevendone risposta negativa; contravvenendo tra l'altro a quanto stabilito dall'art. 33, co. 3, R.G.. Della mancata comunicazione venivano quindi messe al corrente le parti. Il difensore della reclamante con una breve nota ha insistito per l'annullamento del giudizio; analoga richiesta ha ribadito il Procuratore Federale con una memoria.

La Corte, ritenuta la tempestività del reclamo depositato il 19.6 avverso la decisione pubblicata il 13.6, in accoglimento del primo motivo del reclamo, dichiara la nullità del procedimento di primo

Handwritten signature and initials in the right margin. The signature appears to be 'Berruti' and the initials are 'CA'.

grado, e della decisione impugnata, per violazione delle norme che regolano il contraddittorio.

Per l'effetto rimette gli atti al Giudice di primo grado affinché proceda alla rinnovazione dell'intero giudizio, così come prescritto dall'art. 354 c.p.c..

Per motivi di opportunità, che se inosservati potrebbero portare alla ricusazione o alla astensione del Primo Giudice (art. 27, R.G.), si designa un Giudice diverso, cui demandare la rinnovazione del giudizio, che questa Corte individua in quello territorialmente più prossimo, ovverossia il Giudice competente per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Avv. Renato Martorelli.

L'accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, visti gli artt. 7, co. 6; 33, co. 3, 45, co. 8, del R.G. e 354 c.p.c., accoglie il primo motivo del reclamo proposto dalla Signora Paola Gerosa avverso la decisione P.D. 20S/2019 emessa dal Giudice Territoriale per la Lombardia in data 18 giugno 2019, assorbito il secondo motivo, e per l'effetto dichiara la nullità del procedimento di primo grado e della decisione impugnata per violazione delle norme che regolano il contraddittorio.


Rimette gli atti al Giudice di primo grado per la rinnovazione del procedimento, che designa in quello competente per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Avv. Renato Martorelli e manda alla

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right side of the page.

Segreteria O.G. di rimettere la presente decisione alle parti e l'intero fascicolo al Giudice Territoriale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Autorizza la restituzione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 19 luglio 2019

Il Giudice Estensore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. M. M. M. M.", written over the printed text "Il Giudice Estensore".

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. M. M. M. M.", written over the printed text "Il Presidente".